

Comune di Buti

(Provincia di Pisa)



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 15 FEBBRAIO 2019 E
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. DEL 26 SETTEMBRE 2019

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Campo di applicazione

TITOLO II – USO DEI BENI COMUNI, NETTEZZA DELL’ABITATO E DEL SUOLO, DECORO E SICUREZZA URBANA

- Art. 4 - Comportamenti vietati
- Art. 5 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico
- Art. 6 - Obblighi degli occupanti il suolo pubblico
- Art. 7 - Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
- Art. 8 - Sgombero della neve
- Art. 9 - Misure a tutela dei beni pubblici e privati
- Art. 10 - Collocamento di targhe, lapidi commemorative, oggetti vari
- Art. 11 - Manutenzione per il decoro, l’igiene e la sicurezza degli edifici
- Art. 12 - Pulizia dei terreni
- Art. 13 - Piantagioni, siepi e alberi di privata proprietà
- Art. 14 - Accensione di fuochi, emissioni di fumo, abbruciamenti residui vegetali
- Art. 15 - Rifiuti – Obblighi e metodologie da attuare per la raccolta differenziata “porta a porta” e disposizioni in materia di conferimento e abbandono rifiuti
- Art. 16 - Rifiuti – Sanzioni per l’inosservanza del precedente articolo 15
- Art. 17 - Prevenzione della proliferazione di insetti nocivi
- Art. 18 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 19 - Esalazioni e odori molesti
- Art. 20 - Occupazione di altri locali a fini abitativi
- Art. 21 - Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione
- Art. 22 - Artisti di strada
- Art. 23 - Divieto di bivacco, accattonaggio
- Art. 24 - Campeggio
- Art. 25 - Prostituzione su suolo pubblico

TITOLO III – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

- Art. 26 - Divieto di suoni e schiamazzi
- Art. 27 - Giocattoli pirici e altri oggetti atti a turbare l’incolumità e la quiete delle persone
- Art. 28 - Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi
- Art. 29 - Uso dei dispositivi antifurto
- Art. 30 - Disturbo alla quiete pubblica procurato da animali
- Art. 31 - Cannoncini antistorno

TITOLO IV – ANIMALI

- Art. 32 - Conduzione di animali – atti vietati
- Art. 33 - Contenimento numerico dei piccioni

TITOLO V – ACCERTAMENTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 34 - Accertamenti
- Art. 35 - Competenze per l’accertamento e per la contestazione delle violazioni
- Art. 36 - Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
- Art. 37 - Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di compiere una determinata attività
- Art. 38 - Sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di sospendere una determinata attività
- Art. 39 - Rifiuto dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di compiere di una determinata attività, di sospendere una determinata attività
- Art. 40 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art 41 - Disposizioni finali e abrogazioni
Art 42 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina in piena armonia con le finalità e lo Statuto dell'Ente, con le norme locali e regolamentari, nel pieno rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge ordinarie e speciali sulle singole specifiche materie, alcuni comportamenti ed attività svolte nel territorio di competenza comunale, in particolar modo all'interno del centro abitato, così come definito dal Codice della Strada.

2. Il presente Regolamento, a corredo di norme esistenti od in assenza di specifiche previsioni, ha la finalità di:

- a) prevenire, limitare e, dove possibile, eliminare eventuali pericoli a minaccia della incolumità pubblica e della sicurezza urbana adottando una serie di precauzioni atte a preservare la collettività da situazioni di potenziale pericolo o danno con un insieme di misure atte a prevenire fenomeni di micro illegalità e di degrado sociale;
- b) tutelare la convivenza civile, migliorare la qualità della vita attraverso una più ampia accessibilità ed utilizzo dei beni comuni e del patrimonio pubblico;
- c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza, la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle attività che nel riposo;
- d) sviluppare una coscienza civile, diffondere la cultura della legalità con azioni volte a limitare ogni comportamento negativo alla convivenza;
- e) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale, la tutela del suolo e del paesaggio;
- f) salvaguardare e tutelare l'ambiente nella sua interezza, suolo, aria, acqua, flora e fauna, nonché la salute pubblica.

ART.2 – Definizioni

1. Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica delle persone e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

2. Suolo pubblico: quando nel presente regolamento si usano le dizioni "suolo pubblico" o "luogo pubblico" si intende designare con esse non solo le vie, le piazze ed in genere il suolo ed i luoghi di dominio pubblico, ma anche il suolo ed i luoghi di dominio privato soggetti a servitù di uso pubblico.

ART.3 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio del Comune di Buti, con particolare riguardo ai centri abitati

TITOLO II – USO DEI BENI COMUNI, NETTEZZA DELL'ABITATO E DEL SUOLO, DECORO E SICUREZZA URBANA

ART.4 - Comportamenti vietati

1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree private di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2. Quando autorizzata, l'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, vasi, ecc., deve essere effettuata con materiali solidi e di aspetto decoroso che devono essere mantenuti tali per tutta la durata dell'occupazione.

3. E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente, in particolare è vietato:

- a) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
- b) sostare o transitare con veicoli a motore su aree pubbliche a verde o giardini;
- c) immergersi o bagnarsi nelle fontane e nelle acque pubbliche, utilizzarle per il lavaggio dei veicoli o farne comunque un uso improprio.
- d) ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici, se non esclusivamente al fine dello smaltimento con aziende autorizzate, sempre che ciò venga svolto nel rispetto del decoro;
- e) occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili in mancanza delle prescritte autorizzazioni; l'occupazione, comunque, dovrà comunque essere effettuata in modo decoroso ed evitando rischi per l'utenza;
- f) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla sede stradale o sulle parti sottostanti il fabbricato;
- g) utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- h) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
- i) stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via in modo da pregiudicare il decoro nell'area del centro storico di Buti e in occasione del passaggio di cortei civili e religiosi e di manifestazioni.
- k) eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
- l) insudiciare o imbrattare il suolo pubblico con sostanze quali liquidi oleosi, compresi quelli che potrebbero disperdere i motori dei veicoli, nonché acidi, vernici, spray, schiuma, in modo da alterarne le caratteristiche.
- m) frequentare aree pubbliche e esercizi pubblici o aperti al pubblico in stato di ubriachezza, quando da tale stato possa derivare pericolo per la propria e per l'altrui incolumità;
- n) salire sulle inferriate, cancellate e altri luoghi dai quali si possa essere causa di danno o pericolo per sé stesso e per l'altrui incolumità;
- o) appoggiare e/o legare i velocipedi su barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano o altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico qualora ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale e veicolare;
- p) segare o spaccare legna sul suolo pubblico;
- q) infiggere pali e steccati o alterare in qualsiasi modo il piano o la pavimentazione stradale, salvo specifica autorizzazione dell'amministrazione comunale
- r) imbrattare facciate, affiggere cartelli adesivi o locandine
- s) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, o compiere altre attività simili su area pubblica o aperta al pubblico

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00

5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività

ART. 5 – Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Sul suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri.

2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'Autorità comunale.

3. Nelle aree appositamente attrezzate, quali parchi gioco, l'utilizzo delle strutture ludiche è consentito in ragione ai limiti di età eventualmente presente sull'attrezzatura.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 50,00.

5. In sede di contestazione dell' illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività

ART. 6 - Obblighi degli occupanti il suolo pubblico

1. I titolari di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, devono evitare di gettare, anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso; in ogni caso, la pulizia del suolo è a carico del titolare e deve essere effettuata immediatamente.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 50,00.

3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività

ART. 7 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 20 centimetri:

a) Se attività in sede fissa: dalla soglia dell'esercizio;

b) Se su are pubblica: dalla superficie autorizzata.

In ogni caso tale sporgenza non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina. Per maggiori occupazioni di superficie su spazi destinati alla circolazione pedonale o veicolare si applicano le norme sull'occupazione del suolo pubblico.

2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

4. E' vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 50,00.

6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività.

ART. 8 - Sgombero della neve

1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili durante ed a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.

a) i proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio;

b) per la sicurezza delle persone debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi; si devono inoltre coprire o cospargere con materiale antisdrucchiabile le formazioni di ghiaccio sul suolo.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 50,00.

3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

ART . 9 - Misure a tutela dei beni pubblici e privati

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 635 e 639 C.P. , al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art.54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, è vietato danneggiare, effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.
2. In caso di violazione del comma precedente, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
3. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.
4. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
5. Presso i monumenti ai Caduti presenti nel territorio è vietato comunque compiere atti non consoni alla dignità del luogo.
6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 250,00.
7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività

ART. 10 - Collocamento di targhe, lapidi commemorative, oggetti vari

1. Il collocamento di monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche deve essere autorizzato dal Comune.
2. Gli oggetti di ornamento mobili (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, o comunque costituire un pericolo.
3. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di materiali pregiudizievoli per il decoro urbano.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 50,00.
5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

ART. 11 - Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili, industriali o rurali o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi al fine di garantire la pubblica incolumità.
2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili, industriali o rurali o altre costruzioni che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.
3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dai Regolamenti comunali in materia, è fatto obbligo:
 - a) che siepi o piantagioni non fuoriescano dalle recinzioni;

- b) che le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico siano prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a metri 1,80;
 - c) che i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e tutte le parti esterne dell'edificio siano mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi;
 - d) di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere opportunamente indirizzate nella apposita fognatura ove esistente, secondo le disposizioni del Regolamento edilizio;
 - e) di provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico;
 - f) di non otturare gli scarichi pubblici o immettere sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
- 5.** Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00.
- 6.** In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

ART. 12 - Pulizia dei terreni

- 1.** Tutti i possessori o utilizzatori a qualunque titolo, in solido con i proprietari, di terreni e di giardini, di terreni incolti, di lotti di terreno non ancora edificati o in lottizzazioni in corso di attuazione, di edifici non ancora ultimati o non abitati, di aree verdi in genere, i responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ciascuno per le rispettive competenze e al fine di evitare pericoli e danni per la salute pubblica,
- a) che ricadono ad una distanza inferiore a metri 50 da civili abitazioni od altri fabbricati od aree destinate ad attività commerciali, ricreative, artigianali e industriali;
 - b) che confinano con aree e strade pubbliche, o private ad uso pubblico, devono provvedere a mantenere decorose le rispettive aree curando lo sfalcio dell'erba e il taglio di arbusti, se necessario anche più volte nel corso dell'anno, in modo da evitare situazioni di degrado del territorio
- 2.** Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 200,00.
- 3.** In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

ART. 13 - Piantagioni, siepi e alberi di privata proprietà

- 1.** Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 del Codice della Strada, i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada.
- 2.** Le radici delle piante che si protendono sulla pubblica via non ne dovranno alterare il piano stradale e in caso contrario dovranno essere adeguatamente ridotte a cura e spese dei proprietari che dovranno altresì provvedere al ripristino della sede stradale eventualmente danneggiata.
- 3.** Le piante di alto fusto i cui rami si protendono sulla strada non potranno, per il primo impalcato, avere altezza inferiore a metri 4,20 rispetto al piano stradale.
- 4.** I proprietari hanno l'obbligo di eseguire la necessaria manutenzione delle piante al fine del rispetto di quanto sopra, provvedendo alla potatura dei rami che si protendono oltre il confine stradale ad altezza inferiore di m. 4,20.
- 5.** In ogni caso le piante di qualsiasi genere non dovranno interferire con impianti di pubblica illuminazione limitandone il fascio luminoso o comunque creando danni alla struttura.
- 6.** Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

7. I proprietari hanno altresì l'obbligo di mantenere pulita la sede stradale provvedendo alla rimozione delle foglie cadute dalle loro piante.
8. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00.
9. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

ART. 14 - Accensione di fuochi, emissioni di fumo, abbruciamenti residui vegetali

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia d'inquinamento atmosferico, all'interno del centro abitato è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia. In particolare è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree private o pubbliche se appositamente attrezzate, purché non provochi immissioni di fumo che rechino danno o grave molestia.
3. Sia su aree pubbliche che private le emissioni di fumo non devono arrecare danno o significativa molestia alle altre persone.
4. In alternativa al conferimento degli sfalci al servizio di raccolta rifiuti, resta salva la possibilità di bruciare piccole quantità di patate e sfalci di erba, all'interno di orti e giardini a carattere familiare senza arrecare danno o significative molestie a cose o persone. Tale attività è soggetta a preventiva comunicazione, da richiedere almeno 2 giorni prima dell'intervento all'ufficio comunale competente utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione e dal Comune che dovrà essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza ed è sottoposta alle seguenti condizioni:
 - a) gli abbruciamenti devono essere eseguiti su materiale concentrato in piccoli cumuli evitando sempre abbruciamenti diffusi di vegetazione radicata o sparsa al suolo;
 - b) i cumuli devono avere dimensioni tali da essere gestibili e sorvegliabili senza difficoltà dal personale addetto presente e, comunque, il fuoco non può essere acceso contemporaneamente su più di due cumuli distanti almeno 10 metri l'uno dall'altro;
 - c) l'abbruciamento deve essere sempre tenuto sotto costante controllo da un sufficiente numero di persone munite di recipienti o di una pompa con serbatoio a spalla colmi di acqua;
 - d) la zona dell'abbruciamento può essere abbandonata solo dopo essersi accertati del completo spegnimento delle braci e dei tizzoni;
 - e) prima di abbandonare l'area il cumulo delle braci e delle ceneri rimanenti deve essere gradualmente ed accuratamente aperto per permettere il veloce raffreddamento delle stesse (evitare il concentramento in un cumulo compatto). Eventuali tizzoni o braci rotolati o caduti nell'area circostante il cumulo residuo del materiale bruciato devono essere riportati all'interno del cumulo stesso.
5. Per quanto riguarda gli orari di abbruciamento dovranno essere rispettati quelli previsti dall'art. 15 del Regolamento di Polizia Rurale, di seguito riportati:
 - dal 01 novembre al 30 aprile: dall'alba fino alle ore 12,00;
 - dal 01 maggio al 30 giugno e dal 01 settembre al 30 ottobre: dall'alba fino alle ore 10,00
6. È comunque vietato procedere all'accensione di fuochi nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto e nei periodi considerati ad alto rischio dalle competenti Autorità.
7. È sempre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in prossimità di abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali e dei corsi d'acqua, e comunque da arrecare disturbo e pericolo per le persone e la circolazione stradale
8. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
9. L'abbruciamento di residui vegetali in aree diverse da orti e giardini a carattere familiare, è soggetto alle prescrizioni previste dal Regolamento di Polizia Rurale
10. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di:
 - comma 1) - € 100,00;

- comma 2) - € 50,00;
- comma 3) - € 50,00;
- comma 4) - € 50,00;
- comma 5) - € 250,00;
- comma 6) - € 500,00;
- comma 7) - € 50,00

11. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di compiere o sospendere una determinata attività

ART. 15 – RIFIUTI – Obblighi e metodologie da attuare per la raccolta differenziata “porta a porta” e disposizioni in materia di conferimento e abbandono rifiuti

1. Su tutto il territorio comunale viene applicato il servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani, comunemente detto “porta a porta”; il servizio riguarda il recupero di rifiuti organici, carta e cartone, materiali indifferenziati e multi-materiale, mentre il vetro continua ad essere conferito all'interno di campane distribuite sul territorio comunale.

2. Il servizio è dedicato a tutti i cittadini, ai titolari delle attività commerciali e imprese di servizi.

3. I rifiuti devono essere così conferiti:

a) **ORGANICO**: sacchetti trasparenti piccoli per la raccolta dei rifiuti biodegradabili provenienti da cucine, quali avanzi, puliture di ortaggi e frutta, ecc. (forniti dal gestore oppure, in caso di esaurimento, tramite approvvigionamento personale o comunque negli usuali sacchetti biodegradabili reperibili sul mercato), devono essere posti ben chiusi all'interno dell'apposito mastello di colore marrone; le piccole patate devono essere legate in fascine e collocate fuori fino ad un massimo di tre fasci nei giorni previsti da apposito calendario; l'erba può essere collocata in normali sacchi neri tipo condominio che non devono però superare il peso di Kg 20 ciascuno;

b) **CARTA**: all'interno di buste di carta fornite dal gestore o sporte in cartoncino per la raccolta di riviste, giornali, fotocopie, buste, o utilizzando scatole di cartone di ridotte dimensioni.

c) **INDIFERENZIATO**: all'interno di normali sacchi di plastica inseriti nel mastello di colore grigio per la raccolta di tutto quello che non è riciclabile.

d) **MULTI -MATERIALE**: negli appositi sacchi trasparenti forniti dal gestore possibilmente all'interno del mastello di colore azzurro.

e) **PANNOLINI/PANNOLONI**: negli appositi sacchi gialli consegnati su richiesta a chi ha bambini al di sotto dei tre anni o persone non autosufficienti.

4. I mastelli e i sacchi dedicati devono essere collocati ordinatamente nel punto più prossimo all'ingresso principale dell'immobile/area privata pertinenziale, ovvero nei punti di prelievo indicati e concordati con il Comune, senza ostruire il transito pedonale e/o veicolare e senza la possibilità di spostamento da parte di agenti atmosferici.

5. I mastelli e i sacchi dedicati devono essere collocati nei punti sopra indicati, entro le ore 13,00 dei giorni stabiliti nell'eco calendario e rimossi dopo il loro svuotamento.

6. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti direttamente presso il Centro di Raccolta in loc. ex Macelli secondo le modalità di seguito indicate, oppure dal gestore del servizio presso il domicilio previa richiesta telefonica.

7. Su tutto il territorio comunale, è vietato l'abbandono di rifiuti su aree pubbliche e private anche se racchiusi in sacchetti o contenitori, ed esporre sacchetti contenenti rifiuti su aree pubbliche e/o private aperte al pubblico in giorni od in orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare.

8. E' vietato conferire il vetro chiuso in sacchi nelle apposite campane dislocate sul territorio ed inserire all'interno delle stesse qualsiasi materiale o rifiuti non conformi; è altresì vietato collocare fuori dalle stesse qualsiasi materiale (anche il vetro) anche se la campana risulta essere già piena.

9. E' vietato rimuovere o spostare i mastelli e i sacchi dedicati altrui dai luoghi indicati al precedente punto 4).

10. All'interno dei cestini porta rifiuti presenti nelle aree pubbliche, è vietato collocare rifiuti e/o sacchetti contenenti rifiuti provenienti da abitazioni e da attività commerciali.

11. Tutte le attività commerciali/pubblici esercizi e circoli dove avviene la somministrazione di alimenti e bevande o comunque è prevista la concentrazione di persone, devono mettere a disposizione dei propri clienti idonei raccoglitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ivi compresi quelli per la raccolta dei mozziconi di sigarette.

ART. 16 – RIFIUTI – Sanzioni per l'inosservanza del precedente articolo 15

1. Salvo le sanzioni penali e amministrative in materia di tutela ambientale e di contrasto all'inquinamento previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i, si applicano le seguenti sanzioni amministrative per le violazioni di cui al precedente art. 15:

a) collocare i mastelli e/o i sacchi dedicati in luoghi non prossimi all'ingresso principale dell'immobile/area privata pertinenziale, ovvero nei punti di prelievo indicati e concordati previsti in alcune zone aperte del territorio; senza adottare accorgimenti atti ad evitare che gli stessi venissero trasportati dagli agenti atmosferici; non provvedere a rimuovere i mastelli dopo la svuotatura; non adeguarsi alle modalità del sistema di raccolta differenziata: € 50,00

b) collocare i mastelli e/o i sacchi dedicati in modo da ostacolare il transito pedonale e/o veicolare: € 50,00

c) collocare e/o esporre i mastelli e/o i sacchi dedicati su aree pubbliche e/o private aperte al pubblico in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti nell'eco calendario: € 50,00

d) rimuovere o spostare i mastelli e/o i sacchi dedicati altrui dai luoghi indicati al precedente punto 4) dell'art. 16, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale e/o del gestore del servizio: € 50,00;

e) non utilizzare sacchetti conformi per la collocazione dei rifiuti: € 50,00;

f) collocare su area pubblica o ad uso pubblico, i sacchetti dei rifiuti per la raccolta dell'organico senza utilizzare l'apposito mastello: € 50,00;

g) conferire il vetro chiuso in sacchi nelle campane del vetro: € 50,00;

h) depositare il vetro fuori dalla campana (anche se risulta già piena): € 100,00;

i) collocare rifiuti provenienti da abitazioni e da attività commerciali all'interno di cestini porta rifiuti presenti sulle aree pubbliche: € 100,00.

k) Omettere, da parte di esercenti attività commerciali/pubblici esercizi/circoli, di cui al comma 11) dell'art. 15, di mettere a disposizione dei clienti idonei raccoglitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ivi compresi quelli per la raccolta dei mozziconi di sigarette: € 50,00;

l) depositare e/o abbandonare sulle aree pubbliche e/o private rifiuti urbani non pericolosi: € 200,00;

m) depositare e/o abbandonare sulle aree pubbliche e/o private rifiuti speciali e/o ingombranti: € 500,00;

2. Alle violazioni del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

ART. 17 - Prevenzione della proliferazione di insetti nocivi

1. Fatte salve specifiche normative di settore, è vietato detenere nei giardini, nei cortili, nei parchi, nelle aree di parcheggio private e negli orti, contenitori, bidoni, cassoni e altri oggetti aperti che possano diventare luogo di raccolta di acque stagnanti.

2. Le piscine all'aperto che non siano attivamente utilizzate devono essere coperte con gli appositi teli o svuotate interamente, attuando sistemi per evitare il riempimento, anche parziale, con acqua piovana.

3. Presso le officine di riparazione e qualsiasi attività che preveda il deposito di pneumatici deve essere evitato il loro accatastamento all'aperto in modo scoperto, al fine di impedire la raccolta di umidità e acqua piovana al loro interno.

4. Presso le aree di cantiere edilizie, stradali e le aree di lavorazioni agricole o boschive, ove sia necessario realizzare buche od escavazioni, gli addetti devono provvedere ad attuare lo svuotamento, tramite sistemi di pompaggio, delle acque d'infiltrazione dalla falda e delle acque meteoriche o a realizzarne la copertura completa.

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 50,00.

6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

ART. 18 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi, nei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 19:00 salvo casi urgenti e motivati. L'espurgo dei pozzi neri deve essere effettuato con mezzo pneumatico ed inodore.

2. In caso di eventuali perdite il personale addetto dovrà provvedere all'immediato recupero, pulizia e disinfezione.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00.

4. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere o sospendere una determinata attività

ART. 19 - Esalazioni e odori molesti

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 674 C.P., è proibito a chiunque produrre o provocare esalazioni di odori, gas, fumi o vapori che possano risultare dannose o recare molestie a terzi, secondo un criterio di normale e prudente apprezzamento.

2. Tutti gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi, le attività artigianali ed industriali che, in relazione alle proprie attività o ciclo produttivo devono eseguire operazioni che provocano fumi, vapori od odori molesti, devono essere dotati e utilizzare le strutture e gli impianti di aspirazione, convogliamento e filtraggio previste dalla legge e dai regolamenti.

3. All'interno dei centri abitati è vietato lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 50,00.

5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere o sospendere una determinata attività

ART. 20 - Occupazione di altri locali a fini abitativi

1. E' vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garages, ecc.), dei locali aventi altra destinazione (magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi, ecc.) o dei locali abitativi privi di abitabilità/agibilità.

2. È fatto obbligo ai titolari di diritti reali o personali di godimento, ovvero a chiunque legittimamente disponga dell'immobile, di vigilare sul rispetto del divieto di cui al comma precedente, laddove la predetta violazione sia commessa da terzi.

3. Costituisce elemento istruttorio sufficiente per l'accertamento della violazione di cui ai commi precedenti la rilevazione da parte degli agenti accertatori nei predetti locali, di giacigli o attrezzature minimali, destinate a tal fine.

4. Qualora dalla permanenza di persone nei locali di cui sopra derivi pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dei luoghi, accertato dal competente Servizio dell'A.S.L. territoriale, il Sindaco con propria Ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. L.vo 267/2000, ordina l'immediato ripristino delle condizioni igieniche.

5. Delle violazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, risponde in solido il proprietario dell'abitazione, salvo che risulti estraneo alla violazione.

6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 150,00.

7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o sospendere una determinata attività.

ART. 21 - Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

1. Nei locali destinati ad abitazione è vietata la permanenza di persone in numero superiore alla relativa capacità abitativa.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si definisce "permanenza" la dimora, anche temporanea, di persone in un'abitazione, non qualificabile come mera ed occasionale visita di cortesia.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considera "adeguato" un alloggio in cui la permanenza di persone rispetta i parametri indicati dall'art.2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975.

Si considera "inadeguato" un alloggio in cui la permanenza di persone è in numero superiore ad 1 rispetto ai parametri indicati dall'art.2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975

Si considera "sovraffollato" un alloggio, con superficie fino a mq.45, in cui la permanenza di persone è in numero superiore a 2 rispetto ai parametri indicati dall'art.2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975 se di superficie fino a mq.45, ed in numero superiore a 3 se di superficie superiore, così come indicato nella sottostante tabella.

Superficie alloggio	ADEGUATO	INADEGUATO	SOVRAFFOLLATO
≤ 30 MQ	1 persona	2 persone	> 2 persone
> 30 ≤ 45 MQ	2 persone	3 persone	> 3 persone
> 45 ≤ 60 MQ	3 persone	4 persone	> 4 persone
> 60 ≤ 75 MQ	4 persone	5 persone	> 5 persone
> 75 ≤ 90 MQ	5 persone	6 persone	> 6 persone
> 90 ≤ 105 MQ	6 persone	7 persone	> 7 persone
> 105 ≤ 120 MQ	7 persone	8 persone	> 8 persone
> 120 ≤ 135 MQ	8 persone	9 persone	> 9 persone
Per ogni 10 MQ ulteriori	+ 1 persona	+ 1 persona	+1 persona

4. Sono esclusi dal computo i minori degli anni tre.

5. Salvo che il fatto non comporti pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione, la violazione delle prescrizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 in caso di alloggio "inadeguato" e di € 50,00 per ogni persona in soprannumero, in caso di alloggio "sovraffollato".

6. La Polizia Locale o altro organo di polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida ai trasgressori a sgomberare l'abitazione dalle persone eccedenti entro i sette giorni successivi. La predetta diffida va notificata al proprietario dell'abitazione se diverso dal trasgressore. Nel caso di inottemperanza, si applica, nei confronti delle persone diffidate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 prevista dall'art. 39 del presente Regolamento.

7. Qualora dalla permanenza di persone in numero superiore ai parametri indicati dall'art.2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975, ovvero dalla tabella di cui sopra, derivi pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione, accertato dal competente Servizio dell'A.S.L. territoriale, il Sindaco con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. L.vo 267/2000, ordina lo sgombero dell'abitazione nonché il divieto di utilizzo fino a quando non sarà data prova dell'avvenuto ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, nonché dell'adeguatezza del numero delle persone presenti all'interno dell'abitazione.

8. Delle violazioni di cui al presente articolo, rispondono in concorso tra loro i titolari di diritti reali o personali di godimento, ovvero chiunque abbia di fatto la materiale disponibilità dell'abitazione; risponde in solido il proprietario dell'abitazione, salvo che risulti estraneo alla violazione.

ART. 22 - Artisti di strada

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti o similari) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

2. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione comunale.

Le presenti attività non possono essere svolte:

- a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto anche al di fuori degli orari delle funzioni;
- b) in prossimità di strutture assistenziali;
- c) in prossimità di scuole durante gli orari di fruizione delle stesse;
- d) nelle aree e piazze di pregio storico e monumentale individuate con delibera della Giunta;
- e) tra le ore 22.00 e le ore 9.00.

3. L'esercizio dell'attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di sessanta minuti nello stesso luogo, intendendo per "stesso luogo" la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua.

4. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, non possono usare amplificatori e devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

5. Il Sindaco con propria ordinanza può stabilire, anche in deroga, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività.

6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 50,00.

7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere una determinata attività

ART. 23 - Divieto di bivacco, accattonaggio e comportamenti molesti

1. Salvo diverse disposizioni in materia, ai fini della salvaguardia del decoro e della sicurezza urbana è vietato:

- a) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi, pericolosi o molesti nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra, sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione causando disturbo ai conducenti. E' vietato l'accattonaggio molesto; è altresì vietato l'utilizzo di minori o animali per la pratica dell'accattonaggio;
- b) assumere qualsiasi comportamento che possa recare molestia o disturbo anche ai singoli cittadini;
- c) occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
- d) occupare i gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici recando intralcio o disturbo alla pubblica circolazione;
- e) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati e alle attività di vario genere ivi situate;
- f) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; la raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 50,00.

3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere una determinata attività

ART. 24 – Campeggio

1. In mancanza di specifiche aree attrezzate destinate al campeggio nel territorio la sosta di carovane di veicoli non è comunque consentita né in aree pubbliche, né in quelle private.

2. E' considerato campeggio qualsiasi forma di stazionamento che esuli dalla mera fase di sosta così come definita dal Codice della Strada e che possa estrinsecare un utilizzo a scopo abitativo del veicolo, come, a titolo meramente esemplificativo, il dispiegamento o l'installazione di verande e tendaggi, anche estemporanei, attigui al veicolo, l'utilizzo di piedi stabilizzatori, cunei di fermo e strutture assimilabili, la posa a terra di strutture, ed accessori, connessi ad una vita quotidiana eseguita all'interno del veicolo, l'emissione di fumi, e vapori derivanti da impianti di riscaldamento e cucine, nonché di scarichi liquidi
3. In tutte le aree pubbliche del territorio del Comune è vietata permanentemente la sosta in qualsiasi forma, anche temporanea, finalizzata al campeggio ed effettuata con caravan, autocaravan o veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il campeggio o il pernottamento e/o a scopi abitativi, tende e simili.
4. Il divieto non si applica alle caravan ed autocaravan o veicoli comunque denominati al seguito delle attrezzature per spettacolo viaggiante, nell'area specificatamente individuata limitatamente al periodo autorizzato dall'Amministrazione comunale in occasione di sagre, feste ed altre manifestazioni, a condizione che dimostrino il corretto smaltimento dei rifiuti e dei reflui fognari.
5. Il Comune può determinare, nel proprio strumento urbanistico, appositi luoghi che possono essere attrezzati per l'esercizio del campeggio e per la sistemazione di roulotte.
6. E' parimenti vietato il bivacco a terra tramite coperte, teli, sacchi a pelo nonché l'installazione e l'uso di amache fissate ad alberi, pali, altre infrastrutture, nonché il montaggio e l'uso di quelle con struttura autoportante.
7. Si qualifica altresì come campeggio vietato qualsiasi forma di stazionamento sul territorio comunale di veicoli ad uso abitativo nella disponibilità degli esercenti le diverse forme di spettacolo viaggiante fuori dai luoghi e/o oltre i tempi concessi in relazione alle attività da svolgere nel territorio.
8. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa ivi stabilita nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L.18 aprile 2017, n. 48, secondo le modalità della norma legislativa citata
9. L'amministrazione potrà imporre, comunque, la rimozione delle attrezzature, delle strutture e dei veicoli mediante cui è stato eseguito il campeggio abusivo attraverso specifica ordinanza comunale.
10. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 300,00.
11. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di compiere una determinata attività

ART. 25 - Prostituzione su suolo pubblico

1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque sostare sul suolo pubblico, in luoghi pubblici, ovvero aperti o in vista del pubblico, in atteggiamento che connoti l'attività di meretricio. In particolare è vietata l'attività di prostituzione su strada che offenda la pubblica decenza ovvero turbi il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui essi sono destinati.
2. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque, in luoghi pubblici, ovvero aperti o in vista del pubblico, contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano palesemente l'attività di prostituzione nei luoghi di cui al comma precedente o che, per l'atteggiamento o per le modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce palese conferma dell'avvenuta violazione della presente norma.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 250,00.

4. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere o compiere una determinata attività

TITOLO III – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

ART. 26 - Divieto di suoni e schiamazzi

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 659 C.P., è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone.

In particolare:

a) in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;

- b) in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico, sia in occasione di feste private che di pubblici spettacoli, è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni tali da recare disturbo, prima delle ore 09:00 e dopo le ore 24:00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune;

c) nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo;

d) nelle abitazioni private e negli spazi condominiali, salvo autorizzazioni in deroga, l'esecuzione di lavori con l'impiego di macchine o strumenti rumorosi, è consentita:

nelle giornate feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

nelle giornate festive dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

2. Chiunque faccia uso, in luogo privato, di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 13:00 e le ore 15:00 e tra le ore 22:00 e le ore 09:00, salvo la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo stesso strumento musicale è usato.

3. all'interno degli edifici condominiali in cui vige l'obbligo della nomina dell'amministratore, i comportamenti di cui alla lettera c) sono oggetto dei rispettivi regolamenti condominiali e delle eventuali sanzioni private ivi previste.

4. Gli uffici competenti, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri o attività lavorative proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di €100,00.

6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere o compiere una determinata attività

ART. 27 - Giocattoli pirici e altri oggetti atti a turbare l'incolumità e la quiete delle persone

1. Ai sensi della specifica normativa relativa alle materie esplodenti, sono considerati giocattoli pirici i manufatti pirotecnici che per struttura, natura e quantità dei prodotti esplodenti, non comportano rischi per le persone e per le cose nell'uso cui sono destinati, se impiegati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante. Sono compresi tra i giocattoli pirici gli artifici con diversi effetti, quali fontane, stelle, girandole, nastri scoppianti e simili.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, è fatto divieto esplodere petardi e similari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 57 T.U.L.P.S. e dall'art. 703 c.p., è vietato l'utilizzo delle cosiddette "lanterne volanti"

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 50,00.
5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere una determinata attività

ART. 28 - Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi

1. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblici esercizi, nonché i gestori dei circoli privati e gli organizzatori di eventi e pubblici spettacoli, devono adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete pubblica; in particolare devono sensibilizzare i clienti affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici.
2. E' vietato agli esercizi commerciali e/o di somministrazione effettuare intrattenimenti musicali e sonori percepibili dall'esterno dei locali dopo le ore 24:00 ovvero dopo l'orario stabilito dall'autorizzazione in deroga ai limiti massimi di pressione acustica per esecuzioni musicali.
3. Ove presso uno degli esercizi di cui al comma precedente o nelle relative pertinenze o area di suolo pubblico in concessione dovesse verificarsi una concentrazione di persone, che per numero o per comportamento possa costituire fonte di disturbo alla quiete pubblica, oltre la normale tollerabilità, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo o di pericolo per la sicurezza delle persone o intralcio per la circolazione pedonale o veicolare, i responsabili dell'attività devono intervenire immediatamente e personalmente ovvero con proprio personale, attuando tutte le cautele possibili, al fine di ridurre il disagio o far cessare il pericolo.
Tali interventi, a titolo esemplificativo, potranno consistere in attività di persuasione verso i clienti, cessazione del servizio e interruzione della musica nell'area interessata dal fenomeno, limitazione o interruzione dell'afflusso di persone al locale.
4. Qualora il rumore molesto o il disturbo della quiete pubblica provenga dai clienti o persone presenti nel locale, nelle relative pertinenze o aree di suolo pubblico in concessione sarà ritenuto responsabile l'esercente dell'attività.
5. Chiunque detenga, qualora autorizzato, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, videogames e similari deve renderli inutilizzabili dalle ore 24:00 fino alle ore 08:00.
6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00.
7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere o compiere una determinata attività

ART. 29 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a quindici minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine deve esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo.
3. Fatta salva l'applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto sul veicolo, la Polizia Locale o altra Forza di Polizia può disporre la rimozione del veicolo, far provvedere alla disinstallazione dell'impianto, con le spese a carico del trasgressore.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 50,00.

5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere o compiere una determinata attività

ART. 30 - Disturbo alla pubblica quiete e privata procurato da animali

1. Fatto salvo quanto previsto nei regolamenti condominiali, è fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani o altri animali, di adottare le cautele necessarie al fine di evitare disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole, con particolare riguardo alla fascia oraria 22 – 07.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 50,00.

3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere o compiere una determinata attività

ART. 31 - Cannoncini antistormo

1. L'uso di dispositivi acustici per l'allontanamento dei volatili a salvaguardia del raccolto o dei frutti pendenti nelle aree agricole coltivate all'interno del centro abitato, dovranno essere preventivamente autorizzati. Il richiedente dovrà allegare una valutazione delle emissioni, sottoscritta da tecnico competente, in base alla pressione sonora emessa dalla macchina e certificata dalla casa costruttrice, con possibilità di deroga ai limiti per dispositivi con funzionamento limitato dalle ore 07.00 alle ore 22.00 con cadenza di sparo non minore di 6 minuti e ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso le residenze.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 50,00.

3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere o compiere una determinata attività

TITOLO IV – ANIMALI

ART. 32 - Conduzione di animali - Atti vietati

1. Salvo quanto già previsto dal Regolamento sulla Tutela del Benessere degli Animali dell'Unione Valdera, ai proprietari o possessori di animali è vietato:

a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi, i giardini o altri spazi pubblici.

b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sul suolo pubblico;

d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2. Coloro che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3. Nel centro abitato è ammessa la detenzione di piccoli allevamenti di tipo familiare finalizzati al solo consumo della famiglia e non destinati alla vendita (polli, conigli, uccelli, piccioni)

4. I ricoveri dei suddetti allevamenti devono rispondere ai requisiti previsti dal Regolamento di Polizia Rurale e non devono arrecare disturbo al vicinato. Dovranno rispettare, comunque, le seguenti distanze:

a) 10 metri dai confini di altre proprietà;

b) 50 metri dagli edifici di terzi

5. All'interno del centro abitato è vietata la realizzazione anche di piccoli depositi di letami

6. Il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore a metri 05 dai confini di altra proprietà

7. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività devono essere condotti da persone di condizione psicofisica adeguata.
8. Nei luoghi privati gli animali sono lasciati liberi ove idonea recinzione impedisca qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito; il proprietario o detentore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari a far sì che all'animale sia impedita la fuga dal luogo di detenzione
9. Qualora, nonostante idonea recinzione, gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, il detentore ovvia all'inconveniente installando opportune barriere oscuranti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo luoghi pubblici o privati.
10. Nelle aree pubbliche è vietato somministrare alimenti a qualsiasi animale e gettare al suolo mangime, scarti alimentari e quant'altro di appetibile per gli stessi.
11. Qualora non sia possibile l'individuazione del proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al canile convenzionato con il Comune. Il proprietario/detentore è tenuto al pagamento delle spese di cattura e custodia dell'animale rinvenuto e della rimozione della carcassa in caso di decesso.
12. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
13. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché i medesimi non procurino disturbo o spavento o danno a persone, animali o cose.
14. Per quanto riguarda la custodia e la detenzione di cani si rimanda integralmente al Titolo III del Regolamento sulla Tutela del Benessere degli Animali dell'Unione Valdera.
15. Chi conduce cani, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi. I conduttori sono obbligati a mostrare gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi su richiesta di un pubblico ufficiale.
16. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico. Sono esentati, esclusivamente, i non vedenti accompagnati da cani-guida.
17. Il proprietario/detentore del cane è tenuto ad effettuare la microchippatura entro 60 giorni dalla nascita
18. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 100,00.
19. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi, di sospendere o compiere una determinata attività

ART. 33 - Contenimento numerico dei piccioni

1. Salvo quanto già previsto dal Regolamento sulla Tutela del Benessere degli Animali dell'Unione Valdera, al fine di contenere l'incremento delle colonie dei piccioni presenti nel territorio comunale per salvaguardarne la salute, tutelare l'aspetto igienico-sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, fatte salve norme di legge più restrittive all'interno del centro abitato, è vietato somministrare alimenti ai piccioni ed in generale a tutta la popolazione aviaria e gettare al suolo mangime, scarti alimentari e quant'altro di appetibile ai volatili;
2. I proprietari e i titolari di diritti reali sugli edifici posti nel centro abitato oggetto di nidificazione e stazionamento di piccioni, devono provvedere a propria cura e spese:
- a) a schermare con adeguate reti a maglie sottili od altro mezzo idoneo, ogni apertura, accesso, spazio, anfratto attraverso i quali i piccioni possono introdursi, trovare riparo, sostare oppure nidificare;
 - b) ad installare, ove possibile, idonei dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc) onde impedirne lo stazionamento;
 - c) a mantenere perfettamente pulite dagli escrementi e quant'altro rifiuto prodotto, le aree private e pubbliche sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza dei volatili.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di € 150,00.

4. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere o compiere una determinata attività.

TITOLO V - ACCERTAMENTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34 – Accertamenti

1. Per l'attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme del presente regolamento, si applicano le procedure di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267

ART. 35 - Competenze per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al Regolamento sono svolte da tutti gli organi di Polizia Statali e Locali.

2. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da dipendenti comunali o da dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, appositamente nominati con provvedimento del Sindaco.

3. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da altri soggetti individuati dalle disposizioni normative vigenti.

4. Fatti salvi gli specifici poteri d'ispezione garantiti dalle leggi e dai regolamenti in materia edilizia, ambientale e di pubblici esercizi di somministrazione, gli organi di polizia, ai fini della vigilanza del rispetto del presente regolamento e per l'accertamento delle relative infrazioni possono procedere, entro i limiti sanciti dall'art. 13 della Legge n. 689/1981, a sopralluoghi ed ispezioni all'interno di tutti gli esercizi commerciali e artigianali di vendita in sede fissa nonché ad effettuare ogni tipo di atto stabilito nella medesima norma di legge.

5. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 della legge 689/81.

ART. 36 - Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi

1. La sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi consiste nell'obbligo da parte del trasgressore di interrompere il comportamento sanzionato e nell'attivarsi al fine di riportare lo stato dei luoghi o delle cose a quello che era prima del compimento del comportamento sanzionato.

2. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongono che da una violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento, indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere ad adempiere.

ART. 37 - Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di compiere una determinata attività

1. La sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di compiere una determinata attività consiste nell'obbligo da parte del trasgressore di compiere l'attività richiesta, la cui omissione ha portato alla violazione delle norme del presente regolamento.

2. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongono che da una violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di compiere una determinata attività, l'agente

accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento, indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere ad adempiere.

ART. 38 - Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività

1. La sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività consiste nell'obbligo da parte del trasgressore di sospendere l'attività che ha portato alla violazione delle norme del presente regolamento.
2. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongono che da una violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento.

ART. 39 – Rifiuto dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di compiere una determinata attività, di sospendere una determinata attività

1. Qualora il trasgressore rifiuti il ripristino dello stato dei luoghi, il compimento di una determinata attività, la sospensione di una determinata attività nei termini previsti nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 300,00.
2. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

ART. 40 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti nonché quanto previsto da altri regolamenti comunali e/o ordinanze sindacali.

ART. 41 – Disposizioni finali e abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il previgente regolamento di Polizia Urbana, nonché tutte le norme e le ordinanze sostituite da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

ART. 42 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente